



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS E MINIBUS CON CONDUCENTE

NORME LEGISLATIVE:

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalla vigente disposizione in materia. D.M. 18 aprile 1977;
Artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635;
D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 delibera C.R. n. 514 - 8080 del 06 ottobre 1983;
D.M. 20/01/191 n. 448;
Legge 15/01/1992 n. 211;
Legge 23/02/1995 N. 24;
l.r. 27/1997 e dalla L.R. 01/2000 oltrechè dal presente Regolamento.

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasporti in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e orari stabiliti, di volta in volta, dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli Enti territoriali competenti.
2. Per esercitare il servizio di cui al primo comma, il vettore deve essere titolare della prescritta autorizzazione comunale.
3. Per il servizio di noleggio autobus con conducente s'intende, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 20/12/1991n. 448, quello che è esercitato con autoveicoli che, secondo modello di costruzione e loro attrezzatura, siano atti a trasportare PIU' di NOVE persone, suddivise nelle seguenti fasce:
 - Minibus adibiti al trasporto massimo di 17 persone, compreso il conducente;
 - Autobus abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOBUS E MINIBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero degli autobus e minibus da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche prevista dalla normativa vigente, viene fissato con deliberazione di giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, previo parere favorevole espresso dall'Ente Provinciale, a sensi art. 5 comma 2 lettere f) Legge Regionale 1/2000.

ART. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. I servizi di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Le autorizzazioni sono riferite al singolo veicolo.

Sono atti strettamente personali in quanto espressioni di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
3. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre che in possesso dei requisiti soggettivi.
4. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 4

ORGANICO AUTOVEICOLI

1. Il numero delle autorizzazioni per gli autobus da noleggio con conducente del Comune di Villanova Mondovì, è attualmente fissato, come da Delibera della Giunta Provinciale n. 874 del 04.12.2001:
 - N. 1 autobus abilitato al trasporto di oltre 17 persone;
 - N. 1 autobus abilitato al trasporto fino a 17 persone compreso il conducente.

ART. 5

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente per minibus ed autobus sono rilasciate per pubblico concorso per titoli.
2. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro sei mesi dal momento in cui sono resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
3. Il relativo bando deve essere pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e reso pubblico attraverso la pubblicazione sul almeno due periodici della stampa locale.

È facoltà del responsabile del servizio adottare ulteriori forme di pubblicità anche attraverso la rete informatica.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Il bando di concorso deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - Numero e tipo di autorizzazioni da rilasciare;
 - Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e criteri di preferenza;
 - Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - Indicazione del termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - Indicazione del termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 6

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La Commissione di concorso è composta dal Segretario Comunale che la presiede, dal Responsabile di servizio e da un agente di polizia municipale dipendente dell'Ente.
2. La Commissione è nominata dal Responsabile del servizio che individua anche il segretario verbalizzante scelto fra il personale dipendente.

ART. 7

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Chi intende partecipare al bando di concorso deve presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, resa indicando le complete generalità.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante deve inoltre dichiarare:

- Di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Villanova Mondovì;
- Di essere moralmente e professionalmente idoneo al servizio ex artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. 448/91.

In caso di società, tale dato deve riguardare:

- Tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
 - I soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - Gli amministratori: per ogni altro tipo di società.
- Il conseguimento, da parte del Direttore Tecnico, dell'attestato di abilitazione professionale rilasciata dal competente Ispettorato per la Motorizzazione Civile, ai sensi del precitato D.M. 448/91.
 - L'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti di regolare svolgimento del servizio;
 - Indicare gli estremi d'iscrizione al registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. o all'Albo delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività;

- Esibire certificato medico da cui risulti che, per gli addetti alla guida, non ci sono cause ostative allo svolgimento dell'attività;
- Presentare la documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui al seguente articolo 8).

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto e Atto costitutivo;
- b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) Elenco dei soci;
- f) Certificazione medica rilasciata da un'Azienda USL attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli, non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività;
- g) C.A.P dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- h) Altri documenti precedentemente specificati.

2. Qualora il possesso dei requisiti morali sia oggetto di autocertificazione da parte di un cittadino straniero extracomunitario, il Comune effettuerà il controllo attraverso:

- La Procura della repubblica;
- La Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia,
- Il Tribunale, per la verifica degli aspetti fallimentari;
- La Questura, in riferimento al permesso di soggiorno, che deve essere del tipo previsto dalla legge;
- L'Ufficio stranieri della competente Questura, qualora il richiedente non risulti avere residenza né domicilio in Italia.

Ai sensi art. 86 TULPS, gli esercenti noleggi da rimessa con conducente, devono essere in possesso della licenza di autorimessa.

Sono esclusi da tale normativa, a sensi R.D. 6 maggio 1940 n. 635, coloro che sono proprietari di un unico autoveicolo, condotto personalmente.

ART. 8

TITOLI DI PREFERENZA

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni comunali costituisce titolo preferenziale:
 - Avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista nel servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - L'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni e avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
In caso di parità di requisito verrà conteggiata l'anzianità della Ditta.
In caso di sub ingresso ad una Ditta precedente, l'anzianità decorre dall'inizio attività della Ditta cedente SOLO nel caso in cui l'azienda sia stata ceduta ridenominata con carattere di continuità e non vi sia stato, da parte della Ditta cedente, dichiarazione di cessata attività.
 - L'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti.

2. Il bando di concorso, di volta in volta, contiene il punteggio relativo ai titoli preferenziali con facoltà, fermo restando i titoli di cui sopra, di stabilirne ulteriori.

ART. 9

CAUSE DI IMPEDIMENTO

1. Costituiscono cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione se i soggetti interessati:
 - a) Hanno riportato, per uno o più reati, ma a più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) Hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

- c) Hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) Risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956. n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) Risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
- a) Sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) Sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
4. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
- a) Non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca a decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 10

ACCOGLIMENTO E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Esaminate le domande pervenute ed i titolari preferenziali di cui sopra, la commissione predispone una graduatoria e stabilisce con apposito provvedimento delle domande in numero uguale alle autorizzazioni disponibili.

Le domande presentata non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento sono considerate nulle.

2. L'accoglimento, il diniego ovvero l'annullamento delle domande, verrà disposto con atti motivato notificato agli interessati entro 30 giorni dalla data della seduta della Commissione.
3. La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, ha validità 3 anni.
I posti di organico, che nel corso dell'anno, si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Gli interessati entro 150 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda, debbono dichiarare al Comune l'ubicazione dell'autorimessa, allegando copia del contratto di affitto o copia del certificato di proprietà e devono presentare i seguenti documenti:

Documentazione di proprietà o disponibilità in leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente per autobus;

Assicurazione dell'autoveicolo per la responsabilità civile verso i terzi e per le persone trasportate;

Il documento comprovante la regolare assunzione del conducente, se la guida dell'autoveicolo non è fatta personalmente.

2. La mancata presentazione della documentazione è motivo di decadenza dall'assegnazione.

ART. 12

RILASCIO RINNOVO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile e deve essere completa delle generalità del titolare, del suo domicilio, del numero progressivo di distinzione, del tipo di autoveicolo e degli estremi della targa dell'autoveicolo.
2. L'attività dovrà essere iniziata entro 120 GIORNI dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. La data di inizio dovrà essere comunicata al l'Ufficio Commercio ai fini della decorrenza dei termini previsti dall'articolo seguente.
4. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.
5. Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno, nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
6. L'autorizzazione deve essere conservata nell'autoveicolo ha la durata di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti.

ART. 13

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

1. Le imprese assegnatarie debbono, inoltre, entro 90 giorni dall'inizio attività, presentare i seguenti documento a norma dell'art. 16, comma 6, D.M. 448/91:

Certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del predetto certificato, è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in origine, compia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a sensi art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati ed operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

2. Coloro i quali, nel termine stabilito, non forniscano la prova di cui al comma precedente, decadono dall'autorizzazione.

ART. 14

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno, a norma dell'art. 18 D.M. 448/91 anche se privi di requisiti di idoneità professionale.
2. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di 6 mesi, per gravi e comprovati motivi.
3. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale.
4. Qualora l'autorizzazione sia intestata a persona giuridica, in caso di decesso del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, le relative funzioni possono essere assunte

provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di 1 anno con proroga di 6 mesi, per gravi e comprovanti motivi.

5. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità del titolare della ditta individuale o del dirigente in caso di persona giuridica, è consentito presentare istanza per la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 15

CESSAZIONE E TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla Legge, ad altro soggetto abitato all'esercizio della professione.
2. Il subentrante è tenuto a presentare istanza, con allegato l'atto di cessione d'azienda, debitamente registrato.
3. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Nell'istanza deve dichiarare che il cedente versi in una delle seguenti condizioni e comprovare quanto previsto dalla lettera c):

- a) Sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra, né per bando pubblico, né per trasferimento o cessione, prima della decorrenza di 5 anni dal primo trasferimento.

ART. 16

IDONEITA' E VERIFICA DEI MEZZI

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.01.1992, gli autobus ed i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotati:
 - ◆ All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con a scritta "noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune,
 - ◆ Una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibili e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune;
 - ◆ Di apparecchi cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13/11/1978 n. 727.

2. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere muniti di marmitte catalitiche.

Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte del competente ufficio, che è tenuto ad accertare la rispondenza degli autoveicoli, alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione, tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

4. Ogni qualvolta l'ufficio comunale competente (Ufficio Municipale), ritenga che n autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il funzionamento responsabile del servizio per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile e da inviarsi altresì alla Provincia.

5. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 17

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELL'AUTORIMESSA

1. La sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo ed il cambiamento della sede dell'autorimessa, devono essere preventivamente autorizzate dal Funzionario Responsabile.

ART. 18

SOPPRESSIONE DI SERVIZIO

1. Nel caso sia soppresso un servizio di noleggio con conducente, mediante l'inserimento di autobus di maggior portata ed aventi altre caratteristiche, nell'assegnazione dell'autorizzazione dovranno essere privilegiate le aziende che hanno subito il danno della soppressione.

ART. 19

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE

1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha obbligo di:
 - Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - Predisporre gli opportuni servizi sostituiti nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - Consegnate al competente Ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo.

E' FATTO DIVIETO di:

- Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e evidente pericolo;
 - Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
 - Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per motivi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
 3. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità, garantendo il pieno rispetto delle normative vigenti in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche.
 4. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
 5. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 20

DIFFIDA

1. L'inottemperanza della precitata prescrizione comporta la diffida del titolare dell'autorizzazione.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente intercorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 21

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Funzionario Responsabile per un periodo superiore ai sei mesi, nei seguenti casi:
 - ◆ Violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - ◆ Violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - ◆ Violazione di norme vigenti dal codice della strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - ◆ Violazione, per la terza volta, nell'arco dell'anno, di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - ◆ Utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - ◆ Prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionati.
2. La sospensione è disposta con determina e decorre dalla data di notifica della stessa.

ART. 22

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile, dispone con determina, la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - ◆ Quando, in capo al titolare, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, o in generale, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - ◆ Quando al titolare siano stati inflitti, nel periodo di anni 5 dalla data del primo provvedimento di sospensione, tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, anche se motivati da diverse infrazioni;

- ◆ Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione, continuando ad esercitare servizio;
- ◆ Quando in capo al titolare dell'autorizzazione, o in capo ai suoi dipendenti, sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- ◆ Quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio, o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- ◆ Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- ◆ Per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- ◆ Quando il titolare abbia trasferito la rimessa o la sede dell'attività economica in altro Comune.

ART. 23

DECADENZA

1. Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - ◆ Per mancata presentazione della documentazione richiesta;
 - ◆ Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - ◆ Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - ◆ Per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di 180 giorni dalla data dell'evento e non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal Regolamento;
 - ◆ Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - ◆ Per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 24

SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa.

ART. 25

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base dei regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.
Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale, memorie difensive.
2. Il Funzionario responsabile, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dall'esito del provvedimento, è tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti d'irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 26

NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale d'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.